

STUDIO PUCCI

Law & Tax Advisors

RELAZIONE ANALITICA

Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accertamento e di riscossione

(c.d. "Decreto Fiscale Correttivo" — quarto correttivo della Riforma fiscale, L. 9 agosto 2023, n. 111)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 — In vigore dal 12 agosto 2026

Relazione predisposta per uso interno e informativa clienti

Viareggio, 1 settembre 2026

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accertamento e di riscossione», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.

Il provvedimento costituisce il quarto decreto correttivo adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111) e interviene, con tecnica normativa duplice, sia sui testi unici vigenti (TUIR – D.P.R. 917/1986; D.P.R. 633/1972 in materia di IVA; D.Lgs. 346/1990 in materia di successioni e donazioni; D.Lgs. 347/1990 in materia di imposte ipotecaria e catastale; D.P.R. 600/1973 e D.Lgs. 241/1997 in materia di accertamento e riscossione; D.Lgs. 128/2015 sull'adempimento collaborativo; D.Lgs. 13/2024 sul concordato preventivo biennale; D.Lgs. 209/2023 sull'imposizione minima globale) sia, in parallelo, sui nuovi testi unici non ancora efficaci (Testo Unico dei tributi sui redditi, D.Lgs. 117/2026; Testo Unico degli adempimenti tributari, D.Lgs. 141/2026; Testo Unico dell'imposta di registro, D.Lgs. 123/2025), al fine di garantirne il coordinamento sistematico.

Il decreto si compone di 35 articoli, suddivisi in nove Titoli, e incide su un ampio ventaglio di materie: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d'impresa (con particolare riguardo alla derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS, al riporto delle perdite fiscali e alla disciplina dei conferimenti), fiscalità internazionale (perdite estere definitive e imposizione minima globale), IVA, accertamento e riscossione, redditi finanziari, nonché concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale.

La presente relazione ha finalità meramente ricognitiva e di sintesi operativa. Le indicazioni relative al contenuto delle modifiche sono state elaborate sulla base del testo pubblicato e dei primi commenti dottrinali disponibili alla data di redazione; si raccomanda, per l'utilizzo in sede di consulenza operativa o contenziosa, la verifica del testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e delle successive circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

2. Struttura del decreto

- TITOLO I — REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE — artt 1–2
- TITOLO II — REDDITI DI LAVORO AUTONOMO — art. 3
- TITOLO III — REDDITI D'IMPRESA — artt 4–9
- TITOLO IV — FISCALITÀ INTERNAZIONALE — artt 10–11
- TITOLO V — IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO — art. 12
- TITOLO VI — REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE — artt 13–25
- TITOLO VII — REDDITI FINANZIARI — artt 26–27
- TITOLO VIII — CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RAVVEDIMENTO SPECIALE — artt 28–29
- TITOLO IX — DISPOSIZIONI VARIE E FINALI — artt 30–35

3. Analisi delle novità, per Titolo e articolo

TITOLO I — REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 1 — Familiari a carico e welfare aziendale

Interviene sull'art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e sulla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico dei tributi sui redditi (art. 12, D.Lgs. 117/2026). Restringe il novero dei familiari per i quali il riconoscimento dei benefici di welfare aziendale può fondarsi sulla convivenza o sulla corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, circoscrivendo tale possibilità ai soli soggetti indicati dall'art. 433 c.c. diversi dal coniuge e dai figli, per i quali resta invece necessario lo status di familiare fiscalmente a carico.

Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025 (effetti già sul 2025).

Art. 2 — Fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo

Modifica gli artt. 51 e 53 del TUIR. Conferma il criterio forfetario di determinazione del compenso in natura basato sul costo chilometrico ACI per 15.000 km annui, con percentuali differenziate in base all'alimentazione del veicolo: 50% per i veicoli tradizionali, 10% per i veicoli integralmente elettrici, 20% per gli ibridi plug-in. Introduce una maggiorazione del 50% del valore per i veicoli immatricolati da oltre cinque anni e un'ulteriore maggiorazione forfetaria del 5% per gli accessori non ricompresi nelle tabelle ACI e non a carico del dipendente. Estende inoltre la clausola di salvaguardia già prevista ai veicoli riassegnati ad altro dipendente nel corso del periodo d'imposta.

Decorrenza: periodo d'imposta 2026.

TITOLO II — REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 3 — Cessione e compensazione di crediti d'imposta agevolativi

Introduce i nuovi artt. 54 e 56 del TUIR (e le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico). Per gli esercenti arti e professioni che acquistano a titolo oneroso crediti d'imposta agevolativi (ad es. bonus edilizi, Superbonus) da terzi, i differenziali positivi realizzati in sede di successiva cessione o compensazione costituiscono reddito imponibile, assoggettato a imposta sostitutiva del 26% quando realizzati mediante compensazione. Resta esclusa dal nuovo regime l'ipotesi in cui il credito sia stato ricevuto come corrispettivo per prestazioni professionali rese, che continua a costituire reddito professionale ordinario.

Decorrenza: crediti acquisiti dalla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026), con facoltà di opzione per l'applicazione retroattiva ai crediti acquisiti fino al 31 dicembre 2024.

TITOLO III — REDDITI D'IMPRESA

Capo I — Imprese agricole

Art. 4 — Attività agricole connesse

Modifica gli artt. 32 e 55 del TUIR (e gli artt. 34 e 64 del nuovo Testo Unico). Amplia le condizioni di utilizzo di immobili strumentali per le attività connesse (agriturismo e simili) e allarga la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfetario di determinazione del reddito agrario, ricomprendendo società semplici e imprenditori individuali in precedenza esclusi.

Decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Capo II — Avvicinamento dei valori contabili e fiscali (derivazione rafforzata)

Art. 5 — Derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS

Interviene su una pluralità di disposizioni del TUIR (e delle corrispondenti norme del nuovo Testo Unico) per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali: art. 94 (criteri di valutazione dei titoli, ora allineati alle risultanze di bilancio); art. 95 (deducibilità dei piani di compensi basati su strumenti finanziari al momento della consegna degli stessi); art. 101 (minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie deducibili solo se realizzate); art. 103 (ammortamento fiscale di marchi e avviamento in diciottesimi, con eccezioni per le cessioni d'azienda); art. 108 (soppressione del riferimento ai contributi pubblici in conto capitale ai fini della loro qualificazione); art. 110 (eliminazione della compensazione automatica tra plusvalenze e minusvalenze su titoli); art. 162-bis (nozione di attività esclusiva o prevalente, ancorata al superamento del 50% dei ricavi complessivi).

***Decorrenza:** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, salvo eccezioni per i beni già iscritti in bilancio a tale data.*

Art. 6 — Riallineamento straordinario dei valori contabili e fiscali

Consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali generatesi per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, se realizzatesi in periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2024. L'opzione è esercitabile in dichiarazione per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, con versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Capo III — Riporto delle perdite fiscali

Art. 7 — Interpretazione autentica in tema di mutamento della compagine sociale

Reca una norma di interpretazione autentica (con conseguente efficacia retroattiva) secondo cui il "trasferimento della maggioranza dei diritti di voto" rilevante ai fini del limite al riporto delle perdite fiscali (art. 84 TUIR) comprende anche il trasferimento di partecipazioni nella società che controlla, anche indirettamente, il soggetto che riporta le perdite.

Art. 8 — Correttivi tecnici in materia di riporto delle perdite

Corregge un rinvio normativo all'art. 84, comma 3-quater, TUIR (riferimento ai "commi da 3 a 3-ter") e precisa, all'art. 172, comma 8, TUIR, la decorrenza degli effetti della disciplina in caso di fusione, con modifiche di coordinamento nel nuovo Testo Unico.

Capo IV — Revisione della disciplina dei conferimenti

Art. 9 — Conferimenti di partecipazioni minusvalenti

Modifica gli artt. 175 e 177 del TUIR (e le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico). Ammette il conferimento di partecipazioni per un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto; qualora tale valore risulti inferiore anche al valore normale della partecipazione, il valore di realizzo ai fini fiscali è pari al minore tra il costo fiscale e il valore normale.

***Decorrenza:** conferimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025; per ragioni di coordinamento sistematico la relazione illustrativa richiama effetti anche sulle operazioni realizzate nel 2024.*

TITOLO IV — FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Capo I — Perdite estere definitive

Art. 10 — Riporto delle perdite di società estere in operazioni di fusione

Introduce l'art. 181 TUIR (e il corrispondente art. 191 del nuovo Testo Unico). Consente l'utilizzo delle perdite fiscali maturate da società residenti in Stati UE/SEE in occasione di operazioni di fusione, a condizione che sussista un controllo paritetico per l'intero periodo di maturazione delle perdite e di realizzazione della fusione, e che la società abbia cessato l'attività e alienato i beni, con perdite non più altrimenti utilizzabili nello Stato di residenza. La disciplina è estesa anche alle partecipate prive di assemblea ordinaria, quando la partecipazione superi il 50%.

Capo II — Imposizione minima globale (Pillar Two / Global Minimum Tax)

Art. 11 — Adeguamento ai regimi "Side-by-Side" definiti in sede OCSE

Modifica il D.Lgs. 209/2023 (e integra il nuovo Testo Unico), recependo i chiarimenti elaborati in sede OCSE nel gennaio 2026. Introduce le nozioni di "regime coesistente qualificato" (imposta minima integrativa e suppletiva pari a zero), "regime controllante capogruppo qualificato" (imposta suppletiva pari a zero) e "incentivi fiscali qualificati" (imposizione integrativa pari a zero), corredate dai relativi allegati definitori. Fissa il limite massimo di neutralizzazione della sostanza economica al 5,5% delle spese salariali ammissibili e degli ammortamenti, ovvero, in via opzionale, all'1% delle immobilizzazioni materiali.

TITOLO V — IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 12 — Termine per l'esercizio della detrazione IVA

Modifica gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 (e le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico IVA). Estende il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dall'"anno" in cui il diritto è sorto (ricezione della fattura) al "secondo anno successivo" a quello di ricezione, ampliando così il periodo utile per l'annotazione e la detrazione dell'imposta.

TITOLO VI — REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE

Art. 13 — Successioni e donazioni: estensione delle garanzie

Correzioni terminologiche all'art. 4-bis, comma 3, D.Lgs. 346/1990 e all'art. 90 del nuovo testo unico dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025): la garanzia già prevista per l'imposta di successione viene estesa espressamente anche alle imposte ipotecaria e catastale.

Art. 14 — Decorrenza degli interessi sull'imposta di successione

Modifica l'art. 34 D.Lgs. 346/1990: gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto dall'art. 37 (60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione), e non più dalla data di notifica della liquidazione stessa.

Art. 15 — Correzione di un rinvio in materia di imposte ipotecaria e catastale

Corregge l'art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 347/1990 (imposta ipotecaria), sostituendo l'errato riferimento al "comma 1-bis" con il corretto riferimento al "comma 1".

Art. 16 — Adempimento collaborativo: rateazione e comunicazione dei rischi pregressi

Amplia il D.Lgs. 128/2015 (e il correlato nuovo Testo Unico degli adempimenti, D.Lgs. 141/2026): la rateazione delle somme dovute può estendersi fino a 20 rate trimestrali, con pagamento della prima rata entro 60 giorni e interessi legali sulle rate successive; è prevista la decadenza dalla rateazione in caso di ritardato pagamento. Vengono introdotti i commi 2-bis e 2-ter, che riconoscono alle imprese aderenti al regime la facoltà di comunicare spontaneamente i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti, entro 120 giorni dalla verifica di validità dell'opzione per il regime.

Art. 17 — Proroga del termine di certificazione del sistema di rilevazione del rischio fiscale

Differisce dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini dell'accesso e del mantenimento del regime di adempimento collaborativo.

Art. 18 — Recupero delle somme dovute dagli intermediari abilitati

Integra l'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997: l'iscrizione a ruolo del 30% in più dell'imposta dovuta a carico degli intermediari, in caso di visto di conformità infedele, viene attribuita alla competenza della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale dell'intermediario.

Decorrenza: controlli relativi al periodo d'imposta 2023 e successivi.

Art. 19 — Data certa del rendiconto per attività di lavoro autonomo esercitate all'estero

Modifica l'art. 152 TUIR (e l'art. 150 del nuovo Testo Unico): il rendiconto deve acquisire data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante vidimazione o marcatura temporale, con obbligo di indicazione dei relativi dati nell'apposito prospetto dichiarativo.

Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Art. 20 — Controlli sull'autoliquidazione nella pubblicità immobiliare

Introduce l'art. 3-ter, comma 1-bis, D.L. 463/1997 e l'art. 13, comma 1-bis, del nuovo Testo Unico del registro: l'ufficio verifica la regolarità dell'autoliquidazione operata dal contribuente/notaio e, ove risultino dovuti maggiori tributi, notifica avviso di liquidazione invitando al pagamento entro 60 giorni, con sanzione ridotta a un terzo in caso di pagamento tempestivo.

Art. 21 — Soppressione della riduzione dei termini di accertamento per i soggetti "virtuosi"

Abroga, con effetto dal 2026, l'art. 1, comma 74, L. 190/2014, eliminando la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento riconosciuta ai soggetti aderenti al regime premiale connesso agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Art. 22 — Termini di accertamento per componenti reddituali pluriennali

Modifica l'art. 43 D.P.R. 600/1973 (e l'art. 293 del nuovo Testo Unico degli adempimenti): il termine di decadenza per l'accertamento relativo a quote di componenti reddituali pluriennali (ammortamenti, spese ad utilizzazione pluriennale) decorre dalla dichiarazione in cui è stata operata la prima deduzione della relativa quota, fatta salva l'ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, per la quale restano fermi i termini ordinari riferiti a ciascuna annualità.

Decorrenza: beni e servizi acquistati a decorrere dal 31 dicembre 2027.

Art. 23 — Presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base

Circoscrive la presunzione di distribuzione ai soci degli utili societari accertati ai soli casi in cui siano rilevate componenti positive di reddito non dichiarate, ovvero componenti negative dedotte relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Norma di coordinamento inserita anche nel nuovo Testo Unico degli adempimenti (art. 256-bis).

Art. 24 — Limiti all'accertamento fondato sulla sola antieconomicità

Stabilisce che lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore normale di mercato costituisce indizio utilizzabile ai fini dell'accertamento analitico-induttivo solo se accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, ovvero quando lo scostamento stesso sia manifesto e di rilevante entità. Disposizione di coordinamento inserita nel nuovo Testo Unico degli adempimenti (art. 252-bis).

Art. 25 — Statuto dei diritti del contribuente: circolari di indirizzo interpretativo

Modifica l'art. 10-septies, L. 212/2000: le "circolari di indirizzo interpretativo e applicativo" sostituiscono, fino all'adozione delle prime circolari conformi al nuovo modello, le circolari ordinarie emanate dall'Amministrazione finanziaria.

TITOLO VII — REDDITI FINANZIARI**Art. 26 — Innalzamento della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE/SEE**

Aumenta dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta applicabile ai dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Decorrenza: utili corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).

Art. 27 — Affrancamento di partecipazioni detenute da soggetti "black list"

Modifica la L. 448/2001 (e integra l'art. 169 del nuovo Testo Unico): per i titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, posseduti da enti o persone fisiche residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del valore è fissata al 36% (in luogo dell'aliquota ordinaria del 21% prevista per l'affrancamento generale), con esclusione della facoltà di rateizzazione.

TITOLO VIII — CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RAVVEDIMENTO SPECIALE**Art. 28 — Concordato preventivo biennale: correttivi e regime dei rinnovi**

Modifica il D.Lgs. 13/2024. Introduce il comma 2-bis, secondo cui l'adesione priva dei requisiti previsti dalla legge è priva di effetti. Disciplina il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, consentendo l'ingresso di soci con redditi di lavoro dipendente inferiori a 35.000 euro. Conferma, per i soggetti che rinnovano l'adesione, i benefici premiali già previsti (esonero dal visto di conformità per compensazioni di crediti IVA fino a 100.000 euro annui e di imposte dirette/IRAP fino a 70.000 euro annui, anticipazione dei termini di decadenza dall'accertamento) ed esclude la maggiorazione degli acconti in caso di rinnovo. Individua le cause di decadenza dal concordato, tra cui lo scostamento pari o superiore al 30% tra ricavi/compensi dichiarati ed effettivi e altre violazioni non lievi.

Art. 29 — Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che rinnovano il concordato

Consente ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 di sanare le annualità 2020-2023 mediante versamento di un'imposta sostitutiva calcolata su un incremento percentuale del reddito dichiarato, differenziato in base al punteggio ISA conseguito (dal 5% per punteggio pari a 10 fino al 50% per punteggio inferiore a 3), con aliquote del 10-15% per le annualità 2022-2023 e una riduzione del 30% per le annualità 2020-2021 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il versamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 10 rate, dal 1° al 15 marzo 2027. La norma dispone la contestuale proroga dei termini di accertamento per le medesime annualità oggetto di sanatoria.

TITOLO IX — DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**Art. 30 — Enti del Terzo settore**

La qualificazione fiscale (attività commerciale o non commerciale) delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, viene effettuata annualmente secondo i criteri stabiliti dal TUIR.

Decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Art. 31 — Potenziamento degli strumenti doganali

Rafforza gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'analisi dei rischi e per l'esecuzione dei controlli, anche attraverso l'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche.

Art. 32 — Accise

Qualifica come uso non domestico il gas naturale impiegato da strutture di assistenza a favore di persone con disabilità, orfani, anziani e indigenti; introduce inoltre correzioni tecniche in materia di officine di produzione e di termini di decadenza.

Art. 33 — Soglia di tolleranza per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Introduce una soglia di tolleranza del 5% tra gli importi delle operazioni con pagamento elettronico registrate dal registratore telematico e quelli effettivamente accertati: entro tale soglia non si applicano le sanzioni per omessa, tardiva o errata memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.

Art. 34 — Sanzioni per il mancato pagamento delle rate nell'adempimento collaborativo

In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima (per la quale restano ferme le regole ordinarie), la sanzione è aumentata della metà rispetto alla misura ordinaria, calcolata sull'importo residuo dovuto.

Art. 35 — Disposizioni transitorie e di coordinamento

Disciplina l'efficacia transitoria di talune disposizioni del decreto: l'art. 7 si applica fino all'entrata in vigore dell'art. 377 del D.Lgs. 117/2026 (nuovo Testo Unico dei tributi sui redditi); gli artt. 23, 24 e 29 si applicano fino all'entrata in vigore dell'art. 368 del D.Lgs. 141/2026 (nuovo Testo Unico degli adempimenti tributari).

4. Tabella di raffronto normativo

La seguente tabella raffronta, per ciascuna disposizione oggetto di intervento, il contenuto della norma previgente (o la situazione normativa/interpretativa preesistente) con il contenuto della norma risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026. Le sintesi hanno funzione ricognitiva e non sostituiscono la lettura del testo normativo integrale.

NORMA PREVIGENTE	NORMA COME MODIFICATA DAL D.LGS. 148/2026
Art. 1 — Art. 12 TUIR (D.P.R. 917/1986) — Familiari a carico Il riconoscimento del beneficio poteva fondarsi, per l'intera platea dei familiari indicati dall'art. 433 c.c., sulla convivenza o sulla corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	La convivenza/corresponsione di assegni alimentari rileva solo per i familiari ex art. 433 c.c. diversi da coniuge e figli; per questi ultimi resta necessario lo status di familiare fiscalmente a carico.
Art. 2 — Artt. 51 e 53 TUIR — Fringe benefit veicoli aziendali Percentuali forfetarie su tabelle ACI (25%-60% secondo classi di emissione), senza maggiorazioni per anzianità del veicolo o per accessori extra-tabella, e clausola di salvaguardia limitata.	Percentuali per alimentazione: 50% (tradizionali), 10% (elettrici), 20% (ibridi plug-in); maggiorazione +50% oltre il 5° anno di immatricolazione; +5% per accessori non in tabella ACI; salvaguardia estesa ai veicoli riassegnati.
Art. 3 — Nuovi artt. 54 e 56 TUIR — Crediti d'imposta acquistati dai professionisti Assenza di una disciplina specifica: i differenziali da cessione/compensazione di crediti d'imposta agevolativi acquistati non erano espressamente qualificati come reddito imponibile autonomo.	I differenziali positivi da cessione o compensazione costituiscono reddito, soggetto a imposta sostitutiva del 26% se realizzati mediante compensazione; resta ordinario il credito ricevuto come corrispettivo di prestazioni professionali.
Art. 4 — Artt. 32 e 55 TUIR — Attività agricole connesse Condizioni più restrittive per l'utilizzo di immobili strumentali nelle attività connesse e platea più ristretta di soggetti ammessi al regime forfetario del reddito agrario.	Ampliate le condizioni di utilizzo degli immobili strumentali e la platea dei beneficiari (incluse società semplici e imprenditori individuali in precedenza esclusi).
Art. 5 — Artt. 94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis TUIR — Derivazione rafforzata IAS/IFRS Regole di valutazione dei titoli, deducibilità dei piani in azioni, minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie, ammortamento di marchi/avviamento e compensazione plus/minusvalenze non pienamente allineate alle risultanze di bilancio IAS/IFRS.	Derivazione rafforzata: valutazione titoli secondo bilancio; stock option deducibili alla consegna; minusvalenze finanziarie deducibili solo se realizzate; marchi/avviamento ammortizzabili in 18 esimi; eliminata compensazione automatica plus/minus su titoli; soglia attività prevalente >50% dei ricavi.
Art. 6 — Art. 6 D.Lgs. 148/2026 — Riallineamento straordinario Nessuna possibilità di riallineare le divergenze contabili-fiscali generate dalle modifiche del D.Lgs. 192/2024 per i periodi anteriori al 31.12.2024.	Riallineamento opzionale in dichiarazione per il periodo successivo al 31.12.2025, con imposta sostitutiva versata in un'unica soluzione entro il termine del saldo.
Art. 7 — Art. 84 TUIR — Riporto delle perdite (interpretazione autentica) Incertezza interpretativa sul se il "trasferimento della maggioranza dei diritti di voto" includesse anche il trasferimento di partecipazioni nella società controllante, anche indiretta.	Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva: il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto comprende anche quello di partecipazioni nella società controllante, anche indiretta.

NORMA PREVIGENTE	NORMA COME MODIFICATA DAL D.LGS. 148/2026
Art. 8 — Artt. 84, co. 3-quater e 172, co. 8, TUIR — Riporto perdite Rinvio impreciso ai "commi da 3 a 3-ter" dell'art. 84 e formulazione non univoca sulla decorrenza degli effetti in caso di fusione (art. 172, co. 8).	Corretto il rinvio normativo e precisata la decorrenza degli effetti in caso di fusione, con modifiche di coordinamento nel nuovo Testo Unico.
Art. 9 — Artt. 175 e 177 TUIR — Conferimenti di partecipazioni Il conferimento di partecipazioni non poteva avvenire per un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.	Ammesso il conferimento a valore inferiore al costo fiscale; se inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo è il minore tra costo fiscale e valore normale.
Art. 10 — Nuovo art. 181 TUIR — Perdite di società estere in fusione Limitazioni più stringenti all'utilizzo delle perdite fiscali di società UE/SEE incorporate, anche in presenza di cessazione definitiva dell'attività nello Stato di residenza.	Consentito l'utilizzo delle perdite se vi è stato controllo paritetico per l'intero periodo di maturazione e la società ha cessato l'attività e alienato i beni; estensione alle partecipate prive di assemblea ordinaria con quota >50%.
Art. 11 — D.Lgs. 209/2023 — Imposizione minima globale (Pillar Two) Disciplina non ancora coordinata con i regimi "Side-by-Side" definiti dall'OCSE nel gennaio 2026; assenza delle nozioni di regime coesistente/controllante capogruppo/incentivi qualificati.	Introdotti regime coesistente qualificato, regime controllante capogruppo qualificato e incentivi fiscali qualificati (imposizione integrativa/suppletiva pari a zero); limite di neutralizzazione al 5,5% di costo del lavoro/ammortamenti (opzionale 1% immobilizzazioni materiali).
Art. 12 — Artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972 — Detrazione IVA Il diritto alla detrazione doveva essere esercitato entro l'anno in cui il diritto stesso era sorto (ricezione della fattura).	Il termine è esteso al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Art. 13 — Art. 4-bis, co. 3, D.Lgs. 346/1990 — Garanzie in materia di successioni La garanzia era riferita testualmente alla sola imposta sulle successioni.	La garanzia è estesa espressamente anche alle imposte ipotecaria e catastale.
Art. 14 — Art. 34 D.Lgs. 346/1990 — Interessi sull'imposta di successione Gli interessi decorrevano dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta.	Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto dall'art. 37 (60 giorni dalla notifica).
Art. 15 — Art. 13, co. 2-bis, D.Lgs. 347/1990 — Imposta ipotecaria Rinvio normativo errato al "comma 1-bis".	Rinvio corretto al "comma 1".
Art. 16 — D.Lgs. 128/2015 — Adempimento collaborativo Rateazione delle somme dovute non espressamente regolata fino a 20 rate; nessuna facoltà espressa di comunicazione spontanea dei rischi fiscali pregressi.	Rateazione fino a 20 rate trimestrali (prima rata entro 60 giorni, interessi sulle successive, decadenza per ritardo); introdotta la comunicazione spontanea dei rischi fiscali pregressi entro 120 giorni dalla verifica di validità dell'opzione (commi 2-bis e 2-ter).
Art. 17 — Certificazione del sistema di rilevazione del rischio fiscale Termine di certificazione fissato al 30 settembre 2026.	Termine differito al 31 dicembre 2026.
Art. 18 — Art. 39, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997 — Recupero somme dagli intermediari Competenza per l'iscrizione a ruolo del 30% in più dell'imposta dovuta dagli intermediari non espressamente individuata.	Competenza attribuita alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale dell'intermediario; applicabile ai controlli 2023 e successivi.

NORMA PREVIGENTE	NORMA COME MODIFICATA DAL D.LGS. 148/2026
Art. 19 — Art. 152 TUIR — Rendiconto per attività di lavoro autonomo estero Nessun obbligo espresso di data certa per il rendiconto.	Il rendiconto deve avere data certa (vidimazione o marcatura temporale) entro il termine di presentazione della dichiarazione, con indicazione dei dati nell'apposito prospetto.
Art. 20 — Art. 3-ter D.L. 463/1997 — Controlli sull'autoliquidazione (pubblicità immobiliare) Procedura di controllo dell'autoliquidazione priva di una disciplina puntuale su termini e sanzioni ridotte per il ravvedimento successivo al controllo.	L'ufficio, riscontrati maggiori tributi dovuti, notifica avviso di liquidazione con invito al pagamento entro 60 giorni; sanzione ridotta a un terzo in caso di pagamento tempestivo.
Art. 21 — Art. 1, co. 74, L. 190/2014 — Termini di accertamento per soggetti ISA "virtuosi" Riduzione di un anno del termine di decadenza dall'accertamento per i soggetti aderenti al regime premiale ISA.	Disposizione abrogata dal 2026: soppressa la riduzione di un anno del termine di accertamento.
Art. 22 — Art. 43 D.P.R. 600/1973 — Termini di accertamento per componenti pluriennali Il termine di decadenza per l'accertamento su ciascuna quota di ammortamento/spesa pluriennale decorreva, secondo l'orientamento dell'Amministrazione, dalla dichiarazione relativa a ciascuna annualità di deduzione della quota.	Il termine decorre dalla dichiarazione in cui è stata operata la prima deduzione della quota, salvo il caso di operazioni oggettivamente inesistenti (per le quali restano i termini ordinari per annualità).
Art. 23 — Presunzione di distribuzione utili — società di capitali a ristretta base La presunzione di distribuzione ai soci operava, secondo prassi e giurisprudenza consolidate, in relazione a qualsiasi maggior reddito accertato in capo alla società.	La presunzione è circoscritta ai soli casi di componenti positive non dichiarate o componenti negative dedotte relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
Art. 24 — Accertamento fondato sull'antieconomicità Lo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato poteva, secondo orientamenti di prassi, fondare da solo l'accertamento analitico-induttivo.	Lo scostamento rileva come indizio solo se accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, oppure se manifesto e di rilevante entità.
Art. 25 — Art. 10-septies L. 212/2000 — Statuto dei diritti del contribuente Prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria diffusa tramite le tradizionali circolari.	Le "circolari di indirizzo interpretativo e applicativo" sostituiscono, in via transitoria, le circolari ordinarie fino all'adozione delle prime circolari conformi al nuovo modello.
Art. 26 — Ritenuta su dividendi a fondi pensione UE/SEE Ritenuta applicabile nella misura dell'11%.	Ritenuta elevata al 20%, per gli utili corrisposti dal 12 agosto 2026.
Art. 27 — L. 448/2001 — Affrancamento di partecipazioni "black list" Imposta sostitutiva per l'affrancamento dei titoli non negoziati fissata, in via generale, al 21%, con possibilità di rateizzazione.	Per i titoli detenuti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, imposta sostitutiva elevata al 36%, senza possibilità di rateizzazione.
Art. 28 — D.Lgs. 13/2024 — Concordato preventivo biennale Assenza di una espressa sanzione di inefficacia per l'adesione priva dei requisiti di legge; disciplina del rinnovo meno definita quanto a ingresso soci e maggiorazione acconti.	L'adesione priva dei requisiti è espressamente priva di effetti (nuovo comma 2-bis); disciplinato il rinnovo (ingresso soci con redditi da lavoro dipendente <35.000 €, conferma dei benefici premiali, esclusione della maggiorazione degli acconti) e le cause di decadenza (scostamento ≥30% ricavi/compensi, altre violazioni non lievi).
Art. 29 — Ravvedimento speciale ISA 2020-2023	Introdotto un ravvedimento speciale per i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027: imposta sostitutiva sull'incremento di reddito (5%-50% secondo punteggio ISA; 10-15% per il 2022-2023; riduzione

NORMA PREVIGENTE	NORMA COME MODIFICATA DAL D.LGS. 148/2026
Nessun regime agevolato di sanatoria collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale per le annualità 2020-2023.	30% per il 2020-2021), versamento unico o in 10 rate dall'1 al 15 marzo 2027, con proroga dei termini di accertamento per le medesime annualità.
Art. 30 — Enti del Terzo settore — qualificazione fiscale IRAP Criteri di qualificazione fiscale delle attività non espressamente ancorati, ai fini IRAP, ai criteri annuali del TUIR.	La qualificazione (commerciale/non commerciale) è determinata annualmente secondo i criteri del TUIR.
Art. 31 — Strumenti doganali — analisi dei rischi Strumenti di analisi dei rischi e controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non pienamente integrati con i dati delle fatture elettroniche.	Potenziati gli strumenti di analisi dei rischi e di controllo, anche mediante l'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche.
Art. 32 — Accise sul gas naturale Il gas naturale utilizzato da strutture di assistenza a favore di disabili, orfani, anziani e indigenti non era espressamente qualificato come uso non domestico.	Qualificato come uso non domestico; introdotte correzioni tecniche su officine e termini di decadenza.
Art. 33 — Corrispettivi telematici — soglia di tolleranza Nessuna soglia di tolleranza tra importi delle operazioni con pagamento elettronico registrate e importi effettivamente accertati: ogni scostamento poteva generare sanzioni per omessa/tardiva/errata trasmissione.	Introdotta una soglia di tolleranza del 5%, entro la quale non si applicano le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei corrispettivi.
Art. 34 — Sanzioni per mancato pagamento rate — adempimento collaborativo Sanzione ordinaria applicabile in caso di mancato pagamento delle rate, senza maggiorazione specifica per le rate successive alla prima.	In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, la sanzione ordinaria è aumentata della metà sull'importo residuo dovuto.
Art. 35 — Disposizioni transitorie e di coordinamento Assenza di un regime transitorio esplicito di raccordo con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico dei tributi sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e del nuovo Testo Unico degli adempimenti (D.Lgs. 141/2026).	L'art. 7 si applica fino all'entrata in vigore dell'art. 377 del D.Lgs. 117/2026; gli artt. 23, 24 e 29 si applicano fino all'entrata in vigore dell'art. 368 del D.Lgs. 141/2026.

5. Considerazioni operative e priorità di intervento

Adempimenti a scadenza ravvicinata

- Fringe benefit veicoli aziendali (art. 2): verificare, per il 2026, la corretta applicazione delle nuove percentuali differenziate e delle maggiorazioni per anzianità/accessori nei cedolini e nei conguagli di fine anno.
- Concordato preventivo biennale (artt. 28-29): valutare, per i soggetti ISA, la convenienza del rinnovo per il biennio 2026-2027 e dell'accesso al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, tenuto conto della finestra di versamento 1-15 marzo 2027.
- Adempimento collaborativo (artt. 16-17): per i soggetti già ammessi o in fase di ammissione, verificare l'impatto della proroga al 31 dicembre 2026 per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale e valutare l'opportunità della comunicazione spontanea dei rischi pregressi.
- Ritenuta su dividendi a fondi pensione UE/SEE (art. 26): per i clienti con investitori istituzionali esteri, verificare l'impatto dell'incremento dal 11% al 20% sui flussi in corso dal 12 agosto 2026, anche in ottica di eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Interventi da monitorare per i bilanci 2026

- Derivazione rafforzata IAS/IFRS (art. 5): per le società che adottano i principi contabili internazionali, mappare gli impatti su valutazione titoli, piani di compenso in azioni, ammortamento di marchi/avviamento ed eliminazione della compensazione plus/minusvalenze.
- Riallineamento straordinario (art. 6) e conferimenti minusvalenti (art. 9): valutare, caso per caso, la convenienza delle opzioni di riallineamento e le implicazioni sulle operazioni straordinarie in corso di pianificazione.
- Imposizione minima globale (art. 11): per i gruppi soggetti a Pillar Two, aggiornare i modelli di calcolo tenendo conto dei nuovi regimi "Side-by-Side" e dei limiti di neutralizzazione della sostanza economica.

Aree di attenzione in sede di contenzioso e accertamento

- Termini di accertamento su componenti pluriennali (art. 22) e soppressione della riduzione dei termini per i soggetti ISA "virtuosi" (art. 21): rivedere le posizioni difensive nei procedimenti in corso.
- Presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta base (art. 23) e limiti all'accertamento per antieconomicità (art. 24): elementi potenzialmente favorevoli al contribuente, da far valere nei contenziosi pendenti e nelle memorie difensive.

6. Fonti

- DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 — Normattiva, <https://www.normattiva.it/eli/id/2026/08/11/26G00169/ORIGINAL>
- Studio Cerbone, «Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026», <https://www.studiocerbone.com/>
- PrevidenzaFisco, «Decreto Correttivo fiscale Omnibus 2026: testo in GU, tutte le novità», <https://www.previdenzafisco.it/>
- Studio Pizzano, «Decreto Correttivo Omnibus 148/2026 in vigore dal 12 agosto», <https://www.studiopizzano.it/>

- CDL Torino, «Decreto correttivo fiscale 2026: sintesi delle principali novità», <https://www.cdltorino.it/>
- BibLus-ACCA, «D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026: le novità fiscali per tecnici e professionisti», <https://biblus.acca.it/>
- Fisco e Tasse, «Decreto Omnibus e collegati chiudono la riforma tributaria: guida ragionata», <https://www.fiscoetasse.com/>